

Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari dell'Ucraina (Reg.to UE n. 2015/2405)

A seguito di chiarimenti da parte della Commissione (DG TAXUD), si evidenzia che per le merci immesse in libera pratica a decorrere dal 1° gennaio 2016, solamente i certificati EUR 1 rilasciati dalle Autorità doganali dell'Ucraina dovranno essere considerati validi ai fini dell'applicazione dei contingenti in oggetto (art. 17 comma 1 del Protocollo I dell'Accordo di Associazione UE-Ucraina). Una prova dell'origine, certificata da un'altra Autorità di detto Paese dopo il 1° gennaio 2016, dovrà quindi essere respinta. Tuttavia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b del Protocollo I del predetto Accordo, un certificato EUR1, rilasciato con effetto retroattivo dall'Amministrazione doganale ucraina, potrà essere presentato e riconosciuto valido per beneficiare del trattamento contingente in questione.

(TAR n. 2016-1, prot. n. 2243 del 12.1.2016 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli).

(Il Reg.to UE 2015/2405 è riportato sul nostro SITO www.euroitalia-editrice.it – PAC/Contingenti/Titoli – PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'UCRAINA)